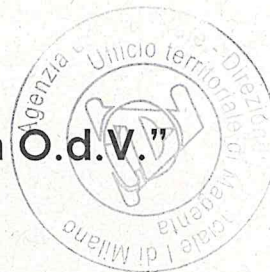


Associazione "Amici Centro Culturale Shalom O.d.V."



Verbale dell'assemblea straordinaria dei soci del 10 gennaio 2023

Il Presidente Giampiero Vigato alle ore 21.15 del giorno 10 gennaio 2023, constata la presenza di 8 soci degli 11 iscritti nel Libro soci, verificato che gli stessi hanno ricevuto per tempo la convocazione, constatata quindi la validità dell'assemblea straordinaria dichiara aperta l'assemblea stessa.

Il Presidente incarica Roberto Viaggi di assumere la funzione di segretario e di redigere il verbale dell'assemblea, vengono interpellati i soci presenti sull'eventuale delega a rappresentare eventuali soci assenti: non risultano deleghe rilasciate.

Il Presidente introduce gli argomenti da trattare previsti dalla convocazione:

1- Visione del Libro dei Soci aggiornato al 9 gennaio 2023 da parte del Consiglio Direttivo

Il Presidente fornisce in visione a tutti i presenti il Libro Soci aggiornato e la relativa delibera del Consiglio Direttivo del 9 gennaio 2023 con la cancellazione dei soci per mancanza del mantenimento dei requisiti previsti dal vigente Statuto dell'Associazione, nonché la nuova iscrizione di un componente.

Si constata che – ad oggi – i soci dell'Associazione iscritti nel relativo Libro sono 11.

2- Discussione modifiche e approvazione dell'aggiornamento dello Statuto dell'Associazione resosi necessario a seguito della ricezione di alcuni "rilievi istruttori" da parte del Settore Politiche del Lavoro e Welfare della Città Metropolitana di Milano in merito all'iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore)

Il Presidente comunica che l'Associazione ha ricevuto in particolare due Rilievi istruttori concernenti la verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) degli enti trasmigrati ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 117/17.

In particolare, è stato richiesto all'Associazione di intervenire sui seguenti due punti:

- Ammette l'adesione di persone giuridiche senza prevedere i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore. Doverosa premessa è che possono aderire – ai sensi della disciplina del CTS - in qualità di associati alle ODV solo altri Enti del Terzo Settore o persone giuridiche prive di scopo di lucro. In ogni caso, tale categoria di associati non può superare il 50% delle ODV aderenti. La disciplina in esame è dettata dall'art. 32 comma 2 CTS che prevede: "Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato". Si invita pertanto a riformulare la disposizione in esame adeguandola alla disciplina dettata dal CTS.
- Prevede la possibilità di ricorso all'istituto della cooptazione per la sostituzione dei membri dell'organo di amministrazione. Tale disposizione risulta in contrasto con il D.Lgs. 117/2017, in particolare con l'articolo 26, comma 1, il quale prevede che nelle associazioni del Terzo settore la nomina degli amministratori spetti all'assemblea (con esclusione dei casi previsti agli artt. 25, comma 2, e 26, comma 5, del D.Lgs. 117/2017), fermi restando i principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza di tutti gli associati ed elettività delle cariche sociali. Sul punto è intervenuta anche la Nota direttoriale n. 18244 del 30 novembre 2021, emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la quale ha affermato che "Per le associazioni del Terzo settore l'elettività delle cariche da parte dell'assemblea, quale organismo democratico rappresentativo dell'intero corpo associativo, distinto dall'organo di

amministrazione, rimane in ogni momento prioritaria in quanto caratterizzante e connotata a tali tipologie di enti. Pertanto, non si ritiene che per le associazioni del Terzo settore si possa ricorrere de jure alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti; appare inoltre non conforme al Codice del Terzo settore una espressa clausola statutaria in tal senso." Alla luce di quanto sopra evidenziato, si chiede di modificare lo statuto prevedendo una disposizione in grado di garantire il rispetto del principio di elettività assembleare dei membri del Consiglio direttivo.

A fronte di queste richieste, il Consiglio Direttivo ha predisposto un nuovo statuto che prevede le modifiche agli articoli interessati dai rilievi, tutto il resto rimane invariato.

Di seguito si riportano gli articoli che verranno modificati in seguito all'approvazione del nuovo statuto:

Statuto in essere

ART. 3 (Soci)

Sono soci fondatori dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione.

Sono soci ordinari tutti coloro che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale e la cui domanda, avendone fatto richiesta, viene accolta dal Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, che agiscono nella persona di un rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

Il numero dei soci è illimitato

Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda deliberandone l'iscrizione nel libro dei soci.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione E' ammesso ricorso all'Assemblea che decide sull'argomento alla prima riunione convocata. La decisione è inappellabile

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che

Proposta di Statuto da approvare

ART. 3 (Soci)

Sono soci fondatori dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione.

Sono soci ordinari tutti coloro che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale e la cui domanda, avendone fatto richiesta, viene accolta dal Consiglio Direttivo.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Il numero dei soci è illimitato

Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda deliberandone l'iscrizione nel libro dei soci.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione È ammesso ricorso all'Assemblea che decide sull'argomento alla prima riunione convocata. La decisione è inappellabile

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che

sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 12 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri letti dall'assemblea tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti aderenti tra i propri soci. Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti

possono essere rieletti.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione dei soci
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci
- elegge il Presidente e il Vice Presidente;

sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 12 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e governo dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri letti dall'assemblea tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti aderenti tra i propri soci. Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione dei soci

- nomina il Segretario;
- accoglie o respinge le domande degli aspiranti aderenti;
- delibera in merito all'esclusione di aderenti;
- ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assume il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del consiglio direttivo.

- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci
- elegge il Presidente e il Vice Presidente;
- nomina il Segretario;
- accoglie o respinge le domande degli aspiranti aderenti;
- delibera in merito all'esclusione di aderenti;
- ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assume il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

In caso di rinuncia o di decadenza di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente o il Vice-Presidente convocano entro 30 giorni l'Assemblea dei Soci per provvedere alla votazione dei nuovi componenti. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea dei Soci per rinnovare l'intero Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del consiglio direttivo.

Terminata la discussione, viene chiesto ai soci presenti di esprimere il loro consenso.

Con 8 voti favorevoli, l'assemblea approva l'adozione del nuovo Statuto.

3- Varie

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e non essendovi ulteriori argomenti da discutere, l'assemblea viene chiusa alle ore 22.30.

Il segretario

Allegati:

- Bozza del nuovo Statuto dell'Associazione

Il Presidente

Agenzia della
Cultura



Centro Culturale Shalom

STATUTO

AMICI CENTRO CULTURALE SHALOM

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

ART. 1 **(Denominazione e sede)**

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile, della legge regionale 1/2008 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "AMICI CENTRO CULTURALE SHALOM ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO"

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

La durata dell'associazione è illimitata.

L'associazione ha sede legale in Piazza Marconi 14 nel comune di Abbiategrasso.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Finalità e Attività)

L'associazione persegue i seguenti scopi:

- Promozione e sviluppo della cultura in genere;
- Proporsi come luogo di incontro e aggregazione culturale assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile con particolare attenzione alle situazioni di disagio sociale.

L'associazione esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci sono:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- associazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 c. 1 del D.Lgs. 117/2017.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le attività si concretizzeranno nelle seguenti azioni:

- Convegni, mostre, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, corsi di aggiornamento rivolti ad operatori sociali.
- Raccolta di contributi e fondi per interventi a sostegno di enti e associazioni operanti nel campo del recupero sociale e umano di persone svantaggiate.
- Pubblicazione di atti di convegni, di seminari nonché degli studi e delle ricerche compiute.

Al fine di svolgere le proprie attività l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti

Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate



L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 3 (Soci)

Sono soci fondatori dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione.

Sono soci ordinari tutti coloro che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale e la cui domanda, avendone fatto richiesta, viene accolta dal Consiglio Direttivo.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Il numero dei soci è illimitato

Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda deliberandone l'iscrizione nel libro dei soci.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione È ammesso ricorso all'Assemblea che decide sull'argomento alla prima riunione convocata. La decisione è inappellabile

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 4 (Diritti e doveri dei soci)

I soci hanno pari diritti e doveri.

I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione attraverso la quota associativa. La quota associativa a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. È annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sul programma annuale e sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
- partecipare alle Assemblee e votare direttamente o per delega se in regola con il pagamento della quota associativa,
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;



Centro Culturale Shalom

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 5 **(Volontario e attività di volontariato)**

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 6 **(Perdita della qualifica di socio)**

La qualità di socio si perde per morte, recesso, esclusione o sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo

Il socio che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 7 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente e vicepresidente

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 8 **(L'assemblea)**

L'assemblea è composta dai soci dell'associazione, iscritti nel Libro dei soci e in regola con il versamento della quota sociale.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera ordinaria/raccomandata/e-mail/posta certificata spedita al recapito risultante dal libro dei soci e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.9 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissa l'ammontare del contributo a carico dei soci per le spese relative alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'associazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.

ART. 10 **(Assemblea ordinaria)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 11
(Assemblea straordinaria)

l'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci

In seconda convocazione l'assemblea è valida con la presenza di metà più uno dei soci

ART. 12
(Consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e governo dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri letti dall'assemblea tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti aderenti tra i propri soci.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

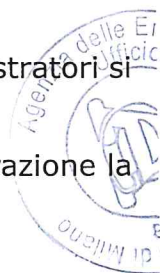
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

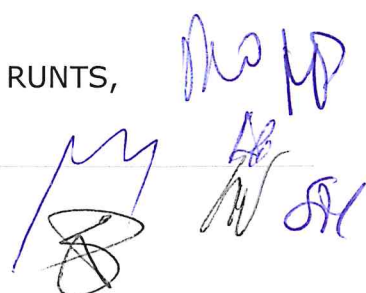
Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,







Centro Culturale Shalom



- disciplina l'ammissione e l'esclusione dei soci
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci
- elegge il Presidente e il Vice Presidente;
- nomina il Segretario;
- accoglie o respinge le domande degli aspiranti aderenti;
- delibera in merito all'esclusione di aderenti;
- ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assume il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

In caso di rinuncia o di decadenza di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente o il Vice-Presidente convocano entro 30 giorni l'Assemblea dei Soci per provvedere alla votazione dei nuovi componenti. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea dei Soci per rinnovare l'intero Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del consiglio direttivo.

ART. 13 (Il Presidente)

Il Presidente è eletto dal consiglio direttivo al proprio interno a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo che eleggerà al suo interno il nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.

Il presidente in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 14 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

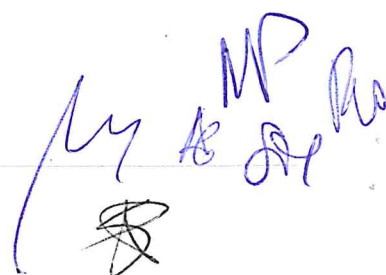
- a) il libro dei soci tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuti a cura del Consiglio Direttivo;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo.

ART. 15 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi dei soci per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- introiti derivanti da raccolte fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerta di beni di modico valore
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.



ART. 16

(Patrimonio)

Patrimonio dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dai soci.

ART. 17

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 18

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 19

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 20 **(Personale retribuito)**

L'associazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 21 **(Responsabilità ed assicurazione dei soci volontari)**

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22 **(Responsabilità della associazione)**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 23 **(Assicurazione dell'associazione)**

L'associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 24 **(Devoluzione del patrimonio)**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25
(Norme di Funzionamento)

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo e-mail ai soci e copia verrà affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale.

ART. 25
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 26 – (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

1 di 1
10/10/17
10/10/17
10/10/17

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a circular stamp and the letters "Ro".

Firme:

ORIGGI ROBERTO

PICCIOTTI MASSIMO MARCO

VIGATO GIAMPIERO

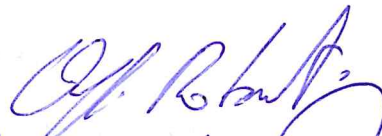
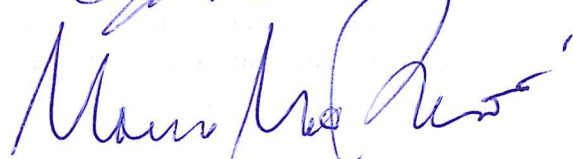
PAOLUCCI SIMONE

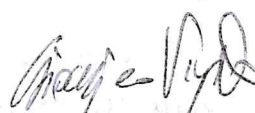
MENEGHETTI GIANM

GUATTI ANDREA

VIAGGI ROBERTO

MEDICI SARA SANDRO

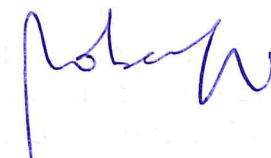















AGENZIA DELLE ENTRATE
DI MILANO - UFFICIO TERRITORIALE DI MAGENTA

ATTO REGISTRATO

IL 25 GEN. 2023

AL N° 254 SERIE 3

ESENTE


Per il Direttore Provinciale
Il Funzionario delegato
Rosanna RASCALE

3 254 25/01/2023

0,00 **TNG23L000254000HH**
0,00 *codice identificativo*
 per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TNG



Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate
Area Organizzativa Omogenea: AGEDP1MI - DIREZIONE PROVINCIALE I DI
MILANO

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: **Registro Ufficiale AOO AGEDP1MI**
Oggetto: **RICHIESTA REGISTRAZIONE VERBALE ADEGUAMENTO STATUTO
D LGS 117/17**
Classificazione:
Mittente: **AMICI CENTRO CULTURALE SHALOM**
Diretti Interessati:
Num. protocollo: **0024899**
Data: **25/01/2023 12:00:40**
Ufficio: **TEAM GESTIONE E CONTROLLO DICHIARAZIONI 2 - UT MAGENTA
- DP I MILANO**


**Per il Direttore Provinciale
Il Funzionario delegato
Rosanna PASCALE**

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

SERIE	NUMERO	DATA	TRIBUTI	IMPORTI	RETTIFICHE AI CODICI DI TRIBUTO e/o RELATIVI IMPORTI		
			REGISTRO ALTRO ERARIO		SERIE	NUMERO	DATA
			ALTRE AZIENDE		DA	A	IMPORTO
			TOTALE				

IMPORTO VERSATO

CODICE UFFICIO

Si convalidano, sulla base
del contenuto dell'atto,
i dati risultanti dai
Quadri A, B, C e D (E e F)

L'IMPIEGATO ADDETTO
ALLA TASSAZIONE

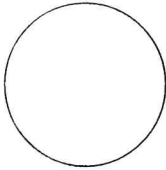
L'IMPIEGATO ADDETTO
ALLA REGISTRAZIONE

QUADRO A DATI GENERALI

ALL'UFFICIO DI:		Foglio N. / di tot.		N. DI REPERTORIO 4/2023	
RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE	CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE 9.0.018.020.157	DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO 1.0.012.023	DATA FINE PROROGA		
TIPOLOGIA DELL'ATTO DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO			ADEMPIMENTO Reg Pro Ces Ris		USO ABITATIVO Si

QUADRO B SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DELL'ATTO

N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	
1	9.0.018.020.157	AMICI CENTRO CULTURALE SHALOM D.-d.-V.	
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA
	ABBIADEGNASSO	RI	1.8.03.2003
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA	VIA O PIAZZA
20081 ABBIADEGNASSO		RI	PIAZZA MARCONI
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA	VIA O PIAZZA
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA	VIA O PIAZZA
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA	VIA O PIAZZA
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA	VIA O PIAZZA
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA	VIA O PIAZZA

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE		CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE										DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO				N. DI REPERTORIO					
TIPOLOGIA DELL'ATTO														Foglio N. / di tot.							
QUADRO C DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO																					
N.ORD	CODICE NEGOZIO			(1)	(2)	(3)	VALORE					DANTI CAUSA (es. proprietari)			/	AVENTI CAUSA (es. inquilini)					
															/						
															/						
															/						
															/						
															/						
															/						
TOTALE VALORE																		(1) Barrare se soggetto a IVA (2) Barrare a fronte di agevolazioni (3) Barrare se con effetti sospesi o non definitivo			
QUADRO D DATI DEGLI IMMOBILI																					
N.ORD	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA					SUBALTERNO		☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO								
													☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO								
													☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO								
													☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO								
													☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO								
													☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO								
													☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO								
													☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO								
													☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO								
													☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO								
													☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO								
													☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO								
													☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO								
													☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO								
														Sigillo notarile o timbro dell'ufficio cui è addetto l'Ufficiale rogante							
																					
														Firma del richiedente la registrazione							

Copia per l'ufficio

